

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08574/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8574 del 2026, proposto da Gaetano Pipicella, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Calabria, prot. 11138 dell'14.07.2026, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Reggio Calabria e dalle correlate graduatorie di istituto per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, per il biennio 2026/2028;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, gli atti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060 nella parte in cui non includono il ricorrente;

nonché, ove interpretati in senso ostativo, dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 e degli artt. 3 e 6 della medesima ordinanza;

- per la condanna in forma specifica delle amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di

Reggio Calabria per le classi di concorso A028 - A031 - A034 - A050 - A051 - A052 - A060, per il biennio 2026/2028, con il punteggio spettante, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), dell'O.M. n. 27/2026, per effetto della abilitazione su materia conseguita in Romania e della domanda di riconoscimento presentata al Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisita al protocollo n. 10605 del 03/05/2021;

-con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla possibilità di partecipare alle procedure di scelta delle sedi e di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- valutati gli interessi coinvolti nella fattispecie, ivi compresi quelli di potenziali controinteressati, il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente non possiede i requisiti dell'estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire la dilazione nemmeno fino alla data della camera di consiglio, richiesti dall'art. 56 comma 1 cpa

per la concessione dell'invocato rimedio cautelare monocratico;

- pertanto, l'istanza ex art. 56 cpa deve essere respinta;
- ai sensi dell'art. 41 comma 4 cpa ed in accoglimento dell'ulteriore istanza formulata dalla parte ricorrente, deve, poi, essere autorizzata, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, la notifica per pubblici proclami ai controinteressati attraverso la pubblicazione, entro venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dell'atto introduttivo e del presente decreto sul sito del Ministero e degli uffici scolastici regionale della Calabria e provinciale di Reggio Calabria prescrivendo che gli enti competenti prestino la necessaria collaborazione al fine dell'espletamento dell'adempimento in esame;
- infine, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, deve essere fissata la camera di consiglio indicata in dispositivo, così individuata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 55 comma 5 cpa.

P.Q.M.

- 1) respinge l'istanza ex art. 56 cpa;
- 2) autorizza la parte ricorrente a notificare il ricorso ed il presente decreto per pubblici proclami secondo le modalità indicate in motivazione prescrivendo che gli enti competenti prestino la necessaria collaborazione per l'espletamento di tale adempimento;
- 3) fissa, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 agosto 2026.

Il Presidente

Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO